

# L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Stazione Sperimentale per la Seta




Textile Research Centre  
Centro di Ricerca Tessile



**CAMERA  
DI COMMERCIO  
di Milano**



# SOMMARIO



Pag. 2 ..... **Premessa**

Che cosa deve essere etichettato

Quali sono le denominazioni delle fibre tessili

Che cosa non deve essere etichettato

Quali parti del prodotto tessile sono da escludere nell'etichettatura

Chi è tenuto ad osservare la legge

Pag. 12 ..... **L'ETICHETTA**

Che cosa deve riportare l'etichetta

Che cosa può riportare l'etichetta

Che cosa devono riportare i documenti commerciali

La ragione sociale, il marchio di fabbrica o il marchio commerciale

Esempi di etichette

Pag. 17 ..... **LE PERCENTUALI FIBROSE**

Come vanno definite le percentuali delle componenti fibrose

Prodotti tessili composti da due o più fibre

Misto lino

Lana vergine in mista

Tolleranze ammesse

Capi finiti composti

Articoli particolari

Prodotti tessili sottoposti a trattamento di corrosione

Pag. 31 ..... **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE**

Marchi Woolmark Company

Marchio I.S.A.

Marchi I.I.C.

Marchio commissione tutela lino

Pag. 34 ..... **LE VARIE FASI DI COMMERCIALIZZAZIONE**

Codici meccanografici

Pag. 38 ..... **I CONTROLLI**


Quali sanzioni vengono applicate in caso di violazioni accertate

Riferimenti normativi

# PREMESSA

Questa Guida sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili, è stata realizzata dal Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Milano e dalla Stazione Sperimentale per la Seta - Centro di Ricerca Tessile di Milano al fine di offrire ai produttori, agli importatori e, in generale, a coloro che commercializzano o acquistano prodotti tessili, un facile strumento di consultazione sugli obblighi di informazione e di etichettatura previsti dalla normativa vigente.

L'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è attualmente disciplinata dalla direttiva della Comunità Europea 96/74/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.194/99 che abroga, in parte, precedenti atti normativi nazionali. Per rendere la lettura più semplice sono stati omessi nel testo i riferimenti normativi, che vengono però riportati nell'ultima parte della Guida.



## Facoltà o obbligo?

La normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili perché possano essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione. In tutta l'**Unione Europea** i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale **devono essere corredati di un'etichetta** che riporti la composizione fibrosa, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

## CHE COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO?

Devono essere etichettati tutti i **prodotti tessili**.  
Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino...).


Sono **assimilati** ai prodotti tessili:

- ▷ I prodotti contenenti almeno **l'80% in peso** di fibre tessili.
- ▷ I prodotti di rivestimento, di cui le fibre tessili rappresentano **l'80% in peso**, destinati alla copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti per calzature e guanti.

- ▷ Tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

### Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili:

- ▷ Capi di abbigliamento
- ▷ Sciarpe
- ▷ Calze
- ▷ Lenzuola
- ▷ Coperte
- ▷ Tende
- ▷ Tappeti
- ▷ Tessuti in rotoli/pezze
- ▷ Cuscini
- ▷ Amache
- ▷ Sacchi a pelo
- ▷ Tovaglie



Cotone ▷



## QUALI SONO LE DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI?


Sono riconosciute attualmente 45 denominazioni, elencate nella Direttiva Europea 96/74/CE e sue successive modifiche, fino ad arrivare agli ultimi emendamenti del 2006.

Qui di seguito sono riportate in tabella le 45 denominazioni

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana (f) [1]	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> )
2	alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» [1]	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra
3	pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	kapok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8	canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinutata</i>
10	abaca (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	alfa (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
14	ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	sunni	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotalaria juncea</i>
17	henequen	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave</i>
18	maguèy	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave Cantala</i>
19	acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $Bc \text{ (centi-newton)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $Bm \text{ (centi-newton)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineare media espressa in decitex
23	proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscoso per il filamento e per la fibra non continua
26	acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinildienico clorurato
28	fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o Nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	lyocell [2]	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
33	polilattica (a)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali; ha una temperatura di fusione di almeno 135°C
34	poliestere (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
35	polietilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
36	polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
37	poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)
38	poliuretanic	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
39	vinilal (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
40	trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
41	gomma	Fibra elastometrica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
42	elastan (m)	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	vetro tessile (m)	Fibra costituita da vetro
44	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
45	elastomultiestere [3]	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione



## NOTE TABELLA:


1. La denominazione «lana» di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.

Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi

siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

2. Per «solvente organico» s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.

3. la denominazione elastomultiestere (45) non è stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale pur figurando nella direttiva comunitaria

**Definizione delle fibre**

Per **fibre tessili** si intendono:

- ▷ elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che li rendono atti ad applicazioni tessili (l'elenco delle fibre è riportato nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 194/99);
- ▷ le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre atte ad applicazioni tessili.

# CHE COSA NON DEVE ESSERE ETICHETTATO?

1) **Non esiste obbligo di etichettatura** di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti (**prodotti elencati nell'Allegato 3 del D.Lgs. n. 194/99**):

## **Prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura**

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini di materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm<sup>2</sup>
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
33. «Nécessaires» da toilette
34. «Nécessaires» per calzature
35. Articoli funerari
36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed orto-

pediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale

38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'Allegato 4), destinati normalmente:

- a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
- b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

41. Vele

42. Articoli tessili per animali

43. Bandiere, standardi e gagliardetti

2) **Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo**, per alcune categorie di prodotti (**prodotti elencati nell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 194/99**). In tali casi il consumatore deve poter effettivamente prendere conoscenza delle

**indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.**

**Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichetta o stampigliatura globale**

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'Allegato 3 (1)
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglioni, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

3) Per i prodotti tessili **venduti a metraggio** l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.

4) Infine, **due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile** e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.  
Es.: pigiami

## QUALI PARTI DEL PRODOTTO TESSILE SONO DA ESCLUDERE NELL'ETICHETTATURA?

Un prodotto tessile deve essere corredato da un'etichetta che ne riporta la composizione fibrosa, le cui percentuali in fibre vengono determinate senza tener conto dei seguenti elementi:

- ▷ **fibre visibili ed isolabili** destinate a produrre un **effetto meramente decorativo**, che non superino il **7%** del peso del prodotto finito (es. : frange e pizzi);
- ▷ **fibre metalliche** incorporate per ottenere un **effetto antistatico**, che non superino il **2%** del peso del prodotto finito;
- ▷ prodotti tessili composti di due o più parti con diversa composizione fibrosa. L'etichetta non è obbligatoria per le **parti che rappresentano meno del 30% del peso totale** del prodotto, ad eccezione delle fodere principali;
- ▷ per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, **cimose, etichette e contrassegni, bordure** e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, **accessori**, ornamenti, nastri non elastici, **fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici** e limitati del prodotto;
- ▷ per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;
- ▷ per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
- ▷ per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamen-

to e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

- ▷ per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e le fodere, ad eccezione di quelle principali;
- ▷ non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;
- ▷ si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore;
- ▷ le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessuti.

**Esempio:** Impermeabile realizzato con tessuto in 100% Poliestere spalmato con un film di PVC (resina polivinilcloruro) che costituisce il 30% in peso rispetto al totale del capo.

### Etichetta corretta

**Poliestere 100%**

### Etichetta non corretta

~~Poliestere 70%  
PVC 30%~~

~~Poliestere 70%  
Polivinilcloruro 30%~~

# CHI È TENUTO AD OSSERVARE LA LEGGE?

## Soggetti tenuti all'osservazione della normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili:

tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito:

- ▷ il produttore;
- ▷ l'importatore di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano;
- ▷ il commerciante sia all'ingrosso che al dettaglio;
- ▷ organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale.

Per produttore si intende (art. 103 D.Lgs. 206/2005):

1. il **fabbricante** del prodotto stabilito nella Comunità e **qualsiasi altra persona** che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;


2. il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
3. l'**importatore** del prodotto e **gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione** nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

## Soggetti esonerati dall'osservazione della normativa relativa all'etichettatura prodotti tessili:

- ▷ coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all'altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendita, ma semplicemente un passaggio temporaneo di possesso.

## Altri esoneri riguardano direttamente determinati prodotti tessili:

- ▷ i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- ▷ i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- ▷ ed infine i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione.



# L'etichetta

Le modalità con cui riportare i **dati obbligatori** relativi alla composizione fibrosa del prodotto tessile possono essere diverse.

L'etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante:

- ▷ cucitura;
- ▷ graffatura;
- ▷ adesivi;
- ▷ allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio;

▷ inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei.

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile, mediante:

- ▷ stampa;
- ▷ stampigliatura;
- ▷ ovvero tessitura in cimoso o altrove.

In Italia le etichette o contrassegni devono essere redatti anche in **lingua italiana**.

## CHE COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA?

Sulle etichette **deve** essere **obbligatoriamente** riportata:

- ▷ la composizione del capo utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 194/99 e sopra riportate.

Come deve essere redatta l'etichetta?

- ▷ **in lingua italiana;**

▷ **con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.**

È molto importante ricordare che **le informazioni** fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto. Esiste pertanto **un obbligo di chiarezza** delle informazioni.

# CHE COSA PUÒ RIPORTARE L'ETICHETTA?

Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate.

Sulle etichette **possono** essere riportati i **qualificativi** sempreché siano conformi agli usi leali del commercio ed ai principi della correttezza professionale ed indicati separatamente. Detti qualificativi non possono sostituire le denominazioni ufficiali contenute nell'Allegato 1.

I qualificativi possono essere suddivisi in tre categorie:

## 1) qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (es. pettinato, lavato...)

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
100% cotone <b>PETTINATO 120</b>	<del>100% cotone pettinato 120</del>

## 2) qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es. superfino, filo di Scozia, Makò...)

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
100% cotone <b>FILO DI SCOZIA</b>	<del>100% cotone Filo di scozia</del>

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
100% cotone <b>MAKÒ</b>	<del>100% cotone Makò</del>

## 3) qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Lana Vergine, Kermel, Trevira, Protex, Basofil, Kanecaron, Outlast, Dorlastan)

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
65% cotone 35% poliammide <b>TACTEL</b>	<del>65% cotone 35% poliammide Tactel</del>

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
94% poliammide 6% elastan <b>MERYL</b>	<del>94% poliammide Meryl 6% elastan</del>

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
80% cotone 15% poliammide 5% elastan <b>LYCRA</b>	<del>80% cotone 15% poliammide 5% Lycra</del>

## CHE COSA DEVONO RIPORTARE I DOCUMENTI COMMERCIALI?

I dati relativi alla composizione in fibre tessili vanno chiaramente indicati nei documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto).

Non è ammesso l'uso di abbreviazioni sui contratti e nelle fatture; è invece consentito il ricorso ad un **codice meccanografico**, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

Le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative devono essere conservate per **due anni** a decorrere **dalla data delle fatture di vendita** emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

(Vedere anche pag. 34)



## È OBBLIGATORIO RIPORTARE LA RAGIONE SOCIALE, IL MARCHIO DI FABBRICA O IL MARCHIO COMMERCIALE?

Il codice del consumo (art.104 del D.Lgs. n. 206/2005) prescrive espressamente che siano riportati:

- ▷ l'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'**identità** e degli **estremi del produttore**;
- ▷ il **riferimento al tipo di prodotto** o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.

Se, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'Allegato


1 o tale da prestarsi a **confusione** con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili.

In questo caso, poiché il marchio di fabbrica contiene un riferimento alla denominazione di una fibra prevista dall'Allegato 1 del D.Lgs. n. 194/99 (seta) e, pertanto può indurre confusione nel consumatore, l'indicazione del marchio di fabbrica deve sempre essere immediatamente accompagnato dall'effettiva composizione fibrosa del prodotto tessile.


Esempio di etichetta corretta:

**Confezioni Seta  
Poliammide 100%**

Cotone ▽



Cotone ▷



# E SEMPI DI ETICHETTE

1) Le fibre devono essere riportate in **ordine decrescente di peso**, dalla percentuale maggiore a quelle minore.

## Etichetta corretta

**70% viscosa**  
**30% lyocell**

## Etichetta non corretta

~~30% lyocell~~  
~~70% viscosa~~

2) **Non** sono ammesse **abbreviazioni**.

## Etichetta corretta

**97% cotone**  
**3% poliestere**

## Etichetta non corretta

~~97% CO~~  
~~3% PL~~

3) Le denominazioni devono sempre essere in **lingua italiana**.

## Etichetta corretta

**70% viscosa**  
**30% lana**

**100% seta**

## Etichetta non corretta

~~70% viscosa~~  
~~30% lambswool~~

~~100% silk~~

4) Devono essere riportate le **fibre** così come definite **nell'Allegato 1**.

## Etichetta corretta

**100% Kashmir**

**100% angora**

## Etichetta non corretta

~~100% Kashmirette~~

~~100% angoretta~~

5) Le ulteriori indicazioni non devono indurre in confusione il consumatore facendo intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta. Pertanto le indicazioni passibili di trarre in inganno il consumatore devono essere omesse.

## Etichetta corretta

**88% cotone**  
**10% poliammide**  
**2% elasthan**

## Etichetta non corretta

~~88% cotone~~  
~~10% poliammide~~  
~~2% elasthan~~  
~~mini sock cotton~~

## Le percentuali fibrose

# COME VANNO DEFINITE LE PERCENTUALI DELLE COMPONENTI FIBROSE DI CUI È COMPOSTO UN PRODOTTO TESSILE?

### Prodotti tessili composti da un'unica fibra

▷ Un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine **100%** o **“puro”** oppure **“tutto”**.

### Esempi

Seta 100%

oppure

Pura seta

### NOTA BENE

È vietato l'impiego della denominazione seta per indicare altre fibre tessili in filo continuo

### ▷ Lana

Nel caso in cui un prodotto tessile sia costituito da 100% lana è possibile qualificare la fibra con la denominazione **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o feltratura se non quelle richieste per la fabbricazione del prodotto stesso, né alcun trattamento che abbia danneggiato la fibra di lana.

Sono, quindi, escluse tutte le lana rigenerate e tutte le lana meccaniche.


### Esempi

Lana vergine 100%


oppure

Pura lana vergine

Lana ▷



◁ Kashmir



Mohair ▷

### Tolleranze ammesse - prodotti tessili costituiti da un'unica fibra

PRODOTTO TESSILE	TOLLERANZE
Prodotto tessile costituito da una sola fibra	<p>- <b>2%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica</p> <p>- <b>5%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato</p>
Prodotti tessili costituiti da "pura lana vergine"	- <b>0.3 %</b> di fibre estranee per presenza accidentale di impurità fibrose

### Esempi di etichettatura

#### 1) Prodotto tessile costituito da 95% lana e 5% acrilica ed etichettato "Lana 100%".


Se il filato è stato prodotto con ciclo cardato, l'etichettatura "Lana 100%" è **corretta** poiché:

- ▷ non si tratta di lana vergine;
- ▷ è tollerata la presenza fino ad un massimo del 5% di fibre estranee (acrilica).

#### 2) Prodotto tessile costituito da 98% lana e 2% acrilica ed etichettato "Pura lana vergine".

L'etichettatura "Pura Lana Vergine" **non è corretta** poiché:

- ▷ può essere qualificata lana vergine solo se vi sono fibre estranee fino ad un massimo dello 0.3%;
- ▷ l'etichetta corretta potrà essere:





#### 3) Prodotto tessile, es. una calza, costituita da 98% Cotone e 2% Elastan etichettata "Cotone 100%".

In questo caso la fibra elastan risulta essere aggiunta al prodotto tessile per conferire all'articolo particolari proprietà prestazionali (elasticità).

Per questo motivo l'etichetta "Cotone 100%" **non è corretta** poiché:

- ▷ la fibra estranea elastan, pur rientrando entro i limiti di tolleranza prevista dalla legge, è stata aggiunta volutamente in modo sistematico;
- ▷ l'etichetta corretta potrà essere:



## P RODOTTI TESSILI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE

▷ Un prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui **una rappresenti almeno l'85% del peso totale**, viene designato in uno dei seguenti modi:

- denominazione della fibra, seguita dalla percentuale in peso

es.:

**Poliestere 90%**

*oppure*

- denominazione della fibra, seguita dall'indicazione "minimo 85%"

es.:

**Poliestere  
minimo 85%**

*oppure*

- composizione percentuale completa del prodotto

es.:

**Poliestere 90%  
Viscosa 10%**

▷ Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, **nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale**, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre che costituiscono il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza l'indicazione delle loro rispettive percentuali.

### Esempio

**Prodotto tessile costituito da 40% di cotone, 40% di poliestere e 20% acrilica**

### Etichette possibili

**Cotone 40%  
Poliestere 40%  
Acrilica**

*oppure*

**Cotone 40%  
Poliestere 40%  
Acrilica 20%**



Polipropilene ▷

▷ Nel caso di un prodotto tessile composto da più fibre nel quale vi sia **un insieme di fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione**, si potrà indicare tale insieme con l'espressione **“altre fibre”**, seguita da una percentuale globale.

Tuttavia, qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto.

### Esempi

1) Prodotto tessile costituito da 85% di cotone, 6% di poliestere, 4% acrilica e 5% viscosa

#### Etichette possibili

A

**Cotone 85%**  
**Altre fibre 15%**

C

**Cotone 85%**

B

**Cotone 85%**  
**Poliestere 6%**  
**Viscosa 5%**  
**Acrilica 4%**

D

**Cotone**  
**minimo 85%**

#### Etichetta non corretta

~~**Cotone 85%**  
**Poliestere 6%**  
**Altre fibre 9%**~~

2) Prodotto tessile costituito da 60% di cotone, 30% di poliestere, 8% poliammide e 2% elasthan


#### Etichette possibili

A

**Cotone 60%**  
**Poliestere 30%**  
**Altre fibre 10%**

B

**Cotone 60%**  
**Poliestere 30%**  
**Poliammide 8%**  
**Elastan 2%**




## DENOMINAZIONE “MISTO LINO”

I prodotti che presentano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è maggiore o uguale al 40% del peso totale del tessuto, sbizzimato, possono essere etichettati con la denominazione “**misto lino**”.

Tale denominazione deve essere obbligatoriamente seguita dall'indicazione della composizione così definita “**ordito puro cotone - trama puro lino**”.

Etichetta corretta	Etichetta non corretta
<b>Misto lino</b> <b>Ordito puro cotone</b> <b>Trama puro lino</b>	<del>Misto lino</del>



◁ Lino

## LANA VERGINE IN MISTA

La definizione di “lana vergine”, già descritta e definita per i prodotti tessili composti da un’unica fibra, può essere utilizzata anche nell’etichettatura di prodotti costituiti da più fibre, solo se

▷ la totalità della lana contenuta in tali prodotti corrisponde alle caratteristiche di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o feltratura se non quelle richieste per la fabbricazione del prodotto stesso, né alcun trattamento che abbia danneggiato la fibra di lana;

▷ la quantità di tale lana rispetto alla composizione totale è maggiore o uguale al 25%;

▷ nel caso di mischie intime, la lana è combinata solo con un’altra fibra.

Nel caso di mischie contenenti “lana vergine” l’indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

### Esempi

1) Prodotto tessile costituito da 75% poliestere e 25% lana vergine

#### Etichetta corretta

**Poliestere 75%**  
**Lana vergine 25%**

→ La percentuale non è inferiore al 25%

2) Prodotto tessile costituito da 80% poliestere e 20% lana vergine

#### Etichetta corretta

**Poliestere 80%**  
**Lana 20%**

#### Etichetta non corretta

~~**Poliestere 80%**  
**Lana vergine 20%**~~

→ La percentuale di lana vergine è inferiore a 25%

3) Prodotto tessile costituito da 85% lana vergine e 15% acrilica

#### Etichetta corretta

**Lana vergine 85%**  
**Acrilica 15%**

**Lana 85%**

**Lana minimo 85%**

#### Etichetta non corretta

~~**Lana vergine 85%**~~


~~**Lana vergine minimo 85%**~~

## DENOMINAZIONE “FIBRE VARIE”

L'espressione “fibre varie” o “composizione non determinata” possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato (es. lana rigenerata o prodotti derivanti dal ciclo cardato).

### **Altre fibre**

▷ L'insieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione “altre fibre” seguita da una percentuale globale.



# TOLLERANZE AMMESSE

## Prodotti tessili costituiti da due o più fibre

PRODOTTO TESSILE	TOLLERANZE
Prodotto tessile costituito da due o più fibre di cui una rappresenta almeno l'85% del peso del prodotto	<p><b>È ammesso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche</li> <li>- <b>5%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato</li> <li>- <b>3%</b> di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto</li> </ul>
Prodotti tessili costituiti da due o più fibre nessuna delle quali rappresenta almeno l'85% del peso del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche</li> <li>- <b>5%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato</li> <li>- <b>3%</b> di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto</li> </ul>
Misto lino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche</li> <li>- <b>5%</b> di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato</li> <li>- <b>3%</b> di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto</li> </ul> <p>NOTA: come per tutti i prodotti tessili, nella valutazione della composizione fibrosa di tali prodotti possono essere escluse le fibre visibili ed isolabili destinate a produrre un effetto decorativo, quando non superano il 7%, calcolato, però, non sul peso del tessuto, come in tutti gli altri casi, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito. La stessa procedura di calcolo va applicato per le fibre metalliche con effetto antistatico, che non superano il 2%.</p>
Lana vergine in mista	<p><b>È ammesso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>0,3%</b> di fibre estranee presenza accidentale di impurità fibrose</li> <li>- <b>3%</b> tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto</li> </ul>

**Esempi**

**1) Prodotto tessile costituito da 53% viscosa e 47% cotone**

**Etichette possibili corrette**

**Viscosa 50%  
Cotone 50%**

**Viscosa 53%  
Cotone 47%**

**Viscosa 56%  
Cotone 44%**

**Etichetta non corretta**



~~**Viscosa 58%  
Cotone 42%**~~

**2) Prodotto tessile costituito da 51% lana, 47% acrilica e 2% poliammide (fibra estranea, non aggiunta sistematicamente)**

**Etichetta possibile corretta**

**Lana 50%  
Acrilica 50%**

- 1. È tollerata una percentuale fino a 2 punti percentuali di fibre estranee, in questo caso la poliammide.
- 2. È tollerata una differenza di percentuale fibrosa fino a 3 punti percentuali sulle fibre dichiarate in etichetta.



◁ Polipropilene

# C API FINITI COMPOSITI

I prodotti composti da due o più parti seguono le regole di etichettatura fin qui descritte.

Ciascuna delle parti con diversa composizione fibrosa va munita di un'etichetta di composizione fibrosa ad eccezione di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto.

Non vanno inoltre etichettate le parti già elencate al precedente paragrafo (*“Quali parti del prodotto tessile sono da escludere nell'etichettatura?”*), ad eccezione delle **fodere principali** la cui composizione deve essere sempre dichiarata.

Per fodera principale si intende il rivestimento interno di maggiore estensione, che non costituisca rinforzo o sostegno del capo.

## Esempio

### 1) Abito femminile costituito da due parti:

- ▷ maglia costituita da 80% cotone e 20% poliammide;
- ▷ pizzo con composizione 90% poliestere e 10% elastan, che costituisce il 40% del peso totale del capo intero.

#### Etichetta possibile corretta

**Tessuto:**  
Cotone 80%  
Poliammide 20%

**Pizzo:**  
Poliestere 90%  
Elastan 10%

### 2) Abito femminile costituito da due parti:

- ▷ maglia costituita da 80% cotone e 20% poliammide;
- ▷ pizzo con composizione 90% poliestere e 10% elastan, che costituisce il 20% del peso totale del capo intero.

#### Etichette possibili corrette

**Tessuto:**  
Cotone 80%  
Poliammide 20%

**Pizzo:**  
Poliestere 90%  
Elastan 10%

**Cotone 80%**  
**Poliammide 20%**

→ Non è obbligatoria l'etichettatura del pizzo poiché costituisce meno del 30% del peso totale del prodotto

### 3) Gonna costituita da un tessuto esterno in poliestere 100% e da una fodera interna in 100% acetato che costituisce il 20% in peso del capo finito

#### Etichetta corretta

**Tessuto esterno:**  
Poliestere 100%

**Fodera:**  
Acetato 100%

→ Trattandosi di una fodera sicuramente principale, qualsiasi sia il suo peso, va sempre indicata in etichetta insieme alla propria composizione fibrosa




- 4) Maglia da uomo in 70% lana e 30% poliammide  
con finiture (collo, polsini e bordura) in acrilica  
100% che costituisce il 10% del capo finito

**Etichetta corretta**

**Lana 70%**  
**Poliammide 30%**

Se la lana che costituisce il capo presenta le caratteristiche necessarie per essere etichettata "lana vergine" l'etichetta può essere anche la seguente:

**Lana vergine 70%**  
**Poliammide 30%**



# ARTICOLI PARTICOLARI


## **Corsetteria: reggiseno, guaine, guaine intere (modellatori)**

La composizione in fibre di questi articoli è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

- ▷ per i reggiseno: tessuto esterno ed interno delle coppe e della parte posteriore;
- ▷ per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
- ▷ per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.


La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli sopra elencati è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; **l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.**

Le varie parti di detti articoli devono essere ben identificabili e comprensibili al consumatore



Esempi

1) Reggiseno



Etichette possibili corrette

**Poliammide 70%**  
**Cotone 20%**  
**Elastan 10%**

→ Etichettatura globale

**Coppa,**  
**tessuto esterno:**  
**Poliammide 85%**  
**Elastan 15%**

→ A (vedi fig. 1)


**Coppa,**  
**tessuto interno:**  
**Cotone 100%**

→ Tessuto a contatto con la pelle

**Parte posteriore:**  
**Poliammide 85%**  
**Elastan 15%**

→ B (vedi fig. 1)

2) Guaina



Etichette possibili corrette

**Poliammide 85%**  
**Elastan 15%**

→ Etichettatura globale

**Parte davanti**  
**e parte dietro:**  
**Poliammide 95%**  
**Elastan 5%**


→ C (vedi fig. 2)

**Parti laterali:**  
**Poliammide 80%**  
**Elastan 20%**

→ D (vedi fig. 2)

NOTA:

rinforzi, imbottiture e tutte le altre parti che costituiscono meno del 10% in peso (spallino, centralino, fusto) rispetto al totale del prodotto possono non essere etichettate.



# P

## RODOTTI TESSILI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI CORROSIONE



Tutte le parti del manufatto devono essere prese in considerazione, nessuna esclusa.

Per tali prodotti la composizione in fibre deve essere indicata globalmente sull'intero prodotto oppure precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.

### Ricami

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre può essere indicata globalmente sull'intero prodotto o precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili di ricamo.

Se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

### Velluti e felpe

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa, o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove tali prodotti presentino un

tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente.

### Rivestimenti

Per i rivestimenti per pavimenti e tappeti il cui fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.

### Esempi

1) **Maglia ricamata costituita da una maglia di fondo 100% poliestere e da un ricamo di viscosa 100%, che costituisce il 20% della superficie del prodotto e il 30% della massa.**

#### Etichette possibili corrette


**Poliestere 70%**  
**Viscosa 30%**

**Maglia di fondo:**  
**Poliestere 100%**

**Ricamo:**  
**Viscosa 100%**




## Informazioni aggiuntive facoltative



Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili immessi sul mercato e garantire all'utilizzatore finale la provenienza e la qualità degli stessi, è possibile completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni relative a:

- ▷ qualità delle fibre utilizzate
- ▷ caratteristiche prestazionali
- ▷ rispondenza a determinati standard qualitativi
- ▷ informazioni eco-tossicologiche
- ▷ denominazione di origine

Visto l'argomento trattato riportiamo in breve i marchi più significativi relativi alle fibre tessili, creati principalmente da produttori di materie prime per garantire la qualità del prodotto acquistato.



## MARCHI WOOLMARK COMPANY

La Woolmark Company è un ente che ha recentemente rilevato le attività del Segretariato Internazionale della Lana che era nato nel 1937 su iniziativa degli allevatori australiani, neozelandesi e sud africani con lo scopo di salvaguardare e garantire un elevato prestigio della lana nel mondo.

La Woolmark Company gestisce due marchi : il marchio PURA LANA VERGINE ed il marchio MISTO LANA VERGINE. Questi marchi garantiscono, oltre alla composizione, anche requisiti di solidità delle tinte, resistenza alla trazione, irstringibilità, il peso del pelo ed il trattamento antitarmico per i tappeti e le coperte.

È da sottolineare che l'uso di tali marchi è disciplinato da un contratto di licenza rilasciato su richiesta. Il diritto all'uso dei simboli deve essere, quindi, concesso dall'Ente proprietario.

### Pura Lana Vergine

Si tratta di un marchio riconosciuto in 117 paesi che garantisce l'utilizzazione esclusiva (pura) di fibre di lana nuova proveniente solo dalla tosatura (vergine) e non recuperata da altri processi industriali o cardata.



Pura Lana Vergine  
WOOLMARK

### Misto Lana Vergine

È un marchio introdotto nel 1971 e viene applicato a manufatti "Misti ricchi di lana vergine". Il contenuto di lana vergine non deve essere inferiore al 60% e deve essere miscelato esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica.



Misto Lana Vergine  
WOOLBLENDMARK


## MARCHIO I.S.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SETA)



Questo simbolo viene applicato esclusivamente a manufatti di seta tratta o seta schappe. Il termine seta può essere affiancato a dizioni tipo "seta pura" o "seta caricata". L'I.S.A. ha cessato di esistere al 31.12.2005. L'utilizzo del marchio non dà più la garanzia di riferimento qualitativo.

## MARCHI I.I.C. (ISTITUTO INTERNAZIONALE PER IL COTONE)

Quest'istituto ha ormai cessato la propria attività, quindi questo marchio che in passato serviva ad identificare prodotti di puro cotone di prima qualità, non proveniente da cascami o da cotone recuperato, oggi non è più usato e comunque se usato non garantisce in alcun modo la qualità del prodotto marcato.



## MARCHIO COMMISSIONE TUTELA LINO

Questo simbolo viene concesso solo a manufatti di lino che rispondono a certi requisiti di qualità, come ad esempio il grado di polimerizzazione maggiore di 1350 e la solidità delle tinte, che per gli articoli finiti deve rispettare un elevato grado di affidabilità in relazione all'impiego del manufatto stesso.



## Le varie fasi commerciali


I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale.

- ▷ All'atto dell'offerta in vendita (**comprese offerte in vendita su campione** e per corrispondenza) e della vendita ai consumatori l'etichetta o il contrassegno è obbligatorio e deve essere redatto secondo le modalità fino ad ora descritte per i diversi tipi di prodotti tessili. Alla medesima disciplina sono sottoposti:
- cataloghi di vendita
  - prospetti
  - imballaggi


- ▷ L'etichetta o contrassegno può, invece, essere sostituito o completato da documenti commerciali di accompagnamento quando i prodotti tessili non sono offerti in vendita al consumatore finale, ma sono oggetto di **operazioni di commercializzazione attinenti il ciclo industriale** oppure quando consegnati in esecuzione di una commessa di Stato.

Per documenti commerciali si intendono, ad esempio, contratti, fatture e distinte di vendita.

Anche questi documenti devono riportare chiaramente i dati relativi alla composizione fibrosa, i qualificativi e le denominazioni così come descritte nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 194/99; in tali casi è consentito, tuttavia, l'utilizzo di codici meccanografici a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.



△ Viscosa



△ Poliammide

## CODICI MECCANOGRAFICI

Da quanto fin qui descritto, esiste, dunque, la possibilità di utilizzare nei documenti commerciali codici meccanografici personalizzati purché il significato delle abbreviazioni sia chiaramente presente sullo stesso documento e si riferisca all'esatta e completa denominazione delle fibre riportate nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 194/99.

Al fine di uniformare la stesura dei documenti commerciali l'ex Comitato di Coordinamento delle

Industrie Tessili (COMITEXTIL) ha redatto un "Codice Meccanografico Uniforme Europeo" qui di seguito riportato, pur mantenendo l'obbligo di indicare una legenda delle abbreviazioni.


A livello internazionale e nazionale esistono, inoltre, norme tecniche specifiche che riportano abbreviazioni delle principali fibre chimiche presenti in commercio; anche l'uso di tali abbreviazioni implica obbligatoriamente la stesura di una legenda.

### Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXTIL)

N. FIBRA	CODICE	ITALIANO	INGLESE	TEDESCO	FRANCESE
1	<b>WO</b>	Lana	Wool	Wolle	Laine
2	<b>WP</b>	Alpaca	Alpaca	Alpaka	Alpaga
2	<b>WS</b>	Kashmir	Cashmere	Kashmir	Cachemire
2	<b>WL</b>	Lama	Lama	Lama	Lama
2	<b>WK</b>	Cammello	Camel	Kamel	Chameau
2	<b>WM</b>	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair
2	<b>WA</b>	Angora	Angora	Angora (kanin)	Angora
2	<b>WG</b>	Vigogna	Vicuna	Vikunja	Vigogne
2	<b>WY</b>	Yack	Yak	Yak	Yack
2	<b>WU</b>	Guanaco	Guanaco	Guanako	Guanaco
2	<b>WB</b>	Castoro	Beaver	Biber	Castor
2	<b>WT</b>	Lontra	Otter	Otter	Loutre
3	<b>HA</b>	Pelo a Crine	Hair	Haar	Poil
4	<b>SE</b>	Seta	Silk	Seide	Soie
5	<b>CO</b>	Cotone	Cotton	Baumwolle	Coton
6	<b>KP</b>	Kapok	Kapok	Kapok	Capoc

## Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXTIL)

N. FIBRA	CODICE	ITALIANO	INGLESE	TEDESCO	FRANCESE
7	<b>LI</b>	Lino	Flax	Flachs b.z.w. Leinen	Lin
8	<b>CA</b>	Canapa	True hemp	Hanf	Chanvre
9	<b>JU</b>	Juta	Jute	Jute	Jute
10	<b>AB</b>	Abaca	Abaca (Manila hemp)	Manila	Abaca
11	<b>AL</b>	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa
12	<b>CC</b>	Cocco	Coir (coconut)	Kokos	Coco
13	<b>GI</b>	Ginestra	Broom	Ginster	Genet
14	<b>KE</b>	Kenaf	Kenaf (Hibiscus hemp)	Kenaf	Kenaf
15	<b>RA</b>	Ramié	Ramie	Ramie	Ramie
16.1	<b>SI</b>	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal
16.2	<b>SN</b>	Sunn	Sun	Sunn	Sunn
16.3	<b>HE</b>	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen
16.4	<b>MG</b>	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey
17	<b>AC</b>	Acetato	Acetate	Acetat	Acetate
18	<b>AG</b>	Alginica	Alginate	Alginar	Alginate
19	<b>CU</b>	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro
20	<b>MD</b>	Modal	Modal	Modal	Modal
21	<b>PR</b>	Proteica	Protein	Regenerierte Proteinfaser	Proteinique
22	<b>TA</b>	Triacetato	Triacetate	Triacetat	Triacetate
23	<b>VI</b>	Viscosa	Viscose	Viskose	Viscose
24	<b>PC</b>	Acrilica	Acrylic	Polyacryl	Acrylique
25	<b>CL</b>	Clorofibra	Chlorofibre	Polyachlorid	Chlorofibre
26	<b>FL</b>	Fluorofibra	Fluorofibre	Fluorfaser	Fluorofibre
27	<b>MA</b>	Modacrilica	Modacrylic	Modacryl	Modacrylyque
28	<b>PA</b>	Poliammidica	Nylon	Polyamid	Polyamide
29	<b>PL</b>	Poliester	Polyester	Polyester	Polyester
30	<b>PE</b>	Polietilenica	Polyethylene	Polyäthylen	Polyéthylène
31	<b>PP</b>	Polipropilenica	Polypropylene	Polypropylen	Polypropylene
32	<b>PB</b>	Poliureica	Polycarbamide	Polyharnstoff	Polycarbamide
33	<b>PU</b>	Poliuretanic	Polyurethane	Polyurethan	Polyurethan
34	<b>VY</b>	Vinilal	Vinylal	Vinylal	Vinylal
35	<b>TV</b>	Trivinilica	Trivinyll	Trivinyll	Trivinyll



**Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXTIL)**

N. FIBRA	CODICE	ITALIANO	INGLESE	TEDESCO	FRANCESE
36	<b>EL</b>	Gomma	Elastodiene	Elastodien	Elastodiène
37	<b>EA</b>	Elastan	Elastane	Elasthan	Elasthane
38	<b>GL</b>	Vetro tessile	Glass fibre	Glasfaser	Verre textile
39	<b>ME</b>	Metallo	Metal	Metall	Metal
		Metallica	Metallic	Metallisch	Metallique
		Metallizzata	Metallised	Metallisiert	Metallisé
	<b>AS</b>	Amianto	Asbestos	Asbest	Amiante
	<b>PI</b>	Carta tessile	Paper	Papier	Papier

**Altre denominazioni**

CODICE	ITALIANO	INGLESE	TEDESCO	FRANCESE
<b>WV</b>	Lana Vergine	Fleece wool	Schurwolle	Laine vierge
<b>AF</b>	Altre fibre	Other fibres	Sonstige Fasern	Autres fibres
<b>HL</b>	Misto lino	Cotton linen Union	Halbleinen	Metis
<b>TR</b>	Residui tessili o composizione non determinata	Textile residues or unspecified composition	Textilreste oder Erzeugnisse unbekannten Zusammensetzung	Residues textiles ou composition non déterminée



# I controlli



△ *Proteine rigenerate*

Autorità di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività delle Imprese-Ispettorato Tecnico. Il Ministero si avvale delle Camere di Commercio, a cui sono state conferite nel 2000 le funzioni dei soppressi uffici provinciali. Svolgono attività di vigilanza anche Polizia Municipale, Guardia di Finanza ecc.

Gli organi di vigilanza possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di prelievo campioni i funzionari della Camera di Commercio possono richiedere l'assistenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Il controllo può interessare operatori diversi: fabbricante, importatore, distributore, grossista, dettagliante, ecc.

Il controllo, che può avvenire su segnalazione di soggetti interessati o sulla base di una programmazione ad iniziativa d'ufficio, può essere di tre tipi:

1. visivo/formale;
2. documentale;
3. materiale, sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo.

## QUALI SANZIONI VENGONO APPLICATE IN CASO DI VIOLAZIONI ACCERTATE?

Qui di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle possibili sanzioni:

Descrizione violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa	Arresto e/o ammenda Segnalazione all'A.G.	Trasmissione verbale per applicazione della sanzione amministrativa
Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione	Art. 25 della Legge 883/73	Art. 25 della Legge 883/73	da € 1.032,00 a € 5.164,00  È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81	Comunicazione all'A.G.	Camera di Commercio competente per territorio
Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle)	Art. 8 D.Lgs. n. 194/99	Art. 15 del D.Lgs. n. 194/99	da € 103,00 a € 3.098  Non si applica l'art.16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio
Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT)	Art. 8, c. 1 D.Lgs. n. 194/99  (Art 25,c.3 della Legge 883/73)	Art. 15 del D.Lgs. n. 194/99  (Art 25,c.3 della Legge 883/73)	da € 1.032 a € 5.164  Non si applica l'art. 16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio
Mancata conservazione dei documenti commerciali	Art. 8, c.8 D.Lgs. n. 194/99  (Art.25 c.4 della Legge 883/73)	Art. 15 c. 2 D.Lgs. n. 194/99  (Art.25 c.4 della Legge 883/73)	da € 258 a € 4131  Non si applica l'art. 16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio
Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti)	Art. 107, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 206/2005	Art. 112, c. 4, D.Lgs. n. 206/2005	da € 2.500 a € 40.000  Si applica l'art. 16 della Legge 689/81		Camera di Commercio competente per territorio

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## **Norme comunitarie**

Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Direttiva 97/37/CE che modifica la dir. 96/74/CE.

Direttiva 2004/34/CE che modifica la dir. 96/74/CE.

Direttiva 2006/03/CE che modifica la dir. 96/74/CE.

Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

## **Norme nazionali**

Legge 26 novembre 1973, n. 883 - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.

D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 - regolamento di esecuzione della Legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14.

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e seguenti recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.







**CAMERA  
DI COMMERCIO**  
*di Milano*

**Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di Milano  
Area Tutela della Concorrenza e del Mercato  
Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica**  
Via Meravigli, 9/B - 20123 Milano  
Tel. 02.85151 - Fax 02.85154718  
[www.mi.camcom.it](http://www.mi.camcom.it)  
[tutela.fedepubblica@mi.camcom.it](mailto:tutela.fedepubblica@mi.camcom.it)

100%  
SETA  
MADE IN  
ITALY



Stazione Sperimentale  
per la Seta



**Textile Research  
Centre**  
Centro di Ricerca  
Tessile

**Stazione Sperimentale per la Seta**  
Via Giuseppe Colombo, 83 - 20133 Milano  
Tel. 02.2665990 - 02.70635047  
Fax 02.2362788  
[www.ssiseta.it](http://www.ssiseta.it) - [info@ssiseta.it](mailto:info@ssiseta.it)